REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1754 DEL 12/11/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dott.ssa LAURA ESPOSITO
DIRETTORE SANITARIO	dr. ANTONIO DI CAPRIO
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI	dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: AREA SALUTE MENTALE. ACCORDO CONTRATTUALE CON SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "AURIGA" – MUSSOLENTE (CIG: BDAFC69539)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1811/26

Il Dirigente, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

---

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Piano di Zona 2023-2025, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 413/2023, prorogato con DDG n. 395/2026, prevede nell'area Salute Mentale, tra le strutture semiresidenziali nel territorio del Distretto 1, il Centro Diurno per la salute mentale "Auriga" sito a Mussolente (VI) in Via delle Statue 32/A, con capacità ricettiva di n. 20 posti, gestito da Servizi Sociali La Goccia Società cooperativa sociale a r.l.;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provveda alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., con i soggetti accreditati istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale "mediante uno schema tipo di accordo contrattuale";

Preso atto che la Regione del Veneto

- con DGR n. 1438 del 05/09/2017, attuativa dell'art. 17 della L.R. n. 22 del 16/08/2002, ha approvato gli schemi di accordo contrattuale da stipularsi con gli enti gestori delle unità di offerta accreditate o con iter di accreditamento in atto e con riscontro positivo alle visite di verifica;
- con DGRV n. 1512 del 29/11/2022 ha:
  - definito il modello organizzativo dei Centri Diurni per la Salute Mentale,
  - determinando le relative tariffe e chiedendo alle Aziende di definire un proprio piano di massima;
  - stabilito che la Aziende ULSS dovranno adeguare il sistema di offerta dei Centri Diurni, nei limiti della dotazione prevista e corrispondente a 1 posto/tempo piano ogni 2.500 abitanti, entro tre anni dall'approvazione dei piani di massima, tenendo presente che 1/3 dei posti dovranno essere dedicati all'alta intensità e 1/3 di questi all'alta intensità "Trattamento di giovani con funzionamento cognitivo, sociale e relazionale compromesso da precoce insorgenza di malattia";
- con DGRV n. 1261 del 27/10/2023 ha aggiornato i requisiti di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento delle Unità di Offerta dei Centri Diurni dell'Area Salute Mentale;
- con DGRV n. 875/2024 punto 4), ha stabilito che le Unità di Offerta Centro Diurno già autorizzate/accreditate sono tenute ad adeguarsi ai requisiti approvati con DGRV n. 1261 del 17/10/2023, fornendo le evidenze documentali ad Azienda Zero entro dodici mesi dall'approvazione della stessa DGRV. Ha inoltre previsto che - concluso l'iter di verifica - le Aziende ULSS devono adeguare sia gli accordi contrattuali applicando le tariffe previste dalla DGRV 1512/22 sia il sistema di offerta dei Centri Diurni come indicato al punto 5) della DGRV 875/2024, entro tre anni dall'approvazione del piano di massima.

Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2424 del 30/12/2024 si è preso atto che con DGRV n. 875 del 30/07/2024 è stato approvato il Piano di Massima elaborato dall'azienda ULSS 7 Pedemontana per la riorganizzazione dei Centri Diurni dell'Area Salute Mentale ai sensi delle DGRV nn. 1512/2022 e 1261/2023;

Preso atto, ai fini dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002, che con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 304 del 30/05/2024 il Centro Diurno salute mentale Auriga ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 07/07/2026 è stato rinnovato l'accreditamento a favore dei Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a r.l. per la gestione del Centro Diurno area Salute mentale in oggetto.

Dato atto che l'accordo contrattuale con Servizi Sociali La Goccia Società cooperativa sociale a r.l., per la gestione del Centro Diurno Auriga ubicato in Mussolente (VI), approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2424 del 30/12/2024 è in scadenza il 31/12/2026;

Dato inoltre atto che il Direttore del Dipartimento Salute Mentale, dott. Tommaso Maniscalco, con nota prot. 100389 del 30/10/2026 ha richiesto di sottoscrivere un nuovo accordo contrattuale con la struttura in oggetto per il triennio 01/01/2027 -31/12/2029, riferendo come il centro disponga di capacità ricettiva di 20 posti, di cui:

- 5 di intensità tipo 1, destinati al trattamento di giovani con compromissione del funzionamento cognitivo, sociale e relazionale conseguente all'insorgenza precoce della malattia;
- 2 di intensità "2" o "3", destinati rispettivamente all'inclusione scolastica, alla formazione professionale, ai percorsi pre-occupazionali e all'inserimento lavorativo, nonché al supporto all'autonomia abitativa.

Acquisito il parere favorevole del Direttore dei Servizi Socio Sanitari (documentazione agli atti);

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto:

- di approvare l'accordo contrattuale redatto ai sensi dello schema tipo di cui alla DGR n. 1438 del 05/09/2017, con la Servizi Sociali La Goccia Società cooperativa sociale a r.l., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la gestione del Centro Diurno "Auriga" sito a Mussolente (VI) in Via della Salute 32/A, con capacità ricettiva di n. 20 posti, di cui 5 intensità tipo 1, e 2 intensità "2" o "3" per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2029, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di dare atto che tale accordo rientra nella programmazione dei centri diurni definita con piano di massima della salute mentale, di cui alla DGR n. 875/2024;
- di dare atto che la spesa presunta nel periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2029 ammonta complessivamente a € 1.009.408,56 (€ 336.469,52 per annualità);
- di stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, gli inserimenti nella suddetta struttura in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, nel rispetto dei limiti dei posti programmati, delle indicazioni regionali e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda, sono autorizzati dal dott. Nicola Magnavita, Direttore UOC Psichiatria 1, individuato quale responsabile dell'accordo;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Responsabile competente;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'accordo contrattuale redatto ai sensi della DGR n. 1438 del 05/09/2017, con Servizi Sociali La Goccia Società cooperativa sociale a r.l., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la gestione del Centro Diurno "Auriga" sito a Mussolente (VI) in Via della Salute 32/A, con capacità ricettiva di n. 20 posti di cui n. 5 posti di intensità tipo 1, e n. 2

posti di intensità “2” o “3” per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2029, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

3. di dare atto che tale accordo rientra nella programmazione dei centri diurni definita con piano di massima della salute mentale, di cui alla DGR n. 875/2024;

4. di dare atto che la spesa presunta nel periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2029 ammonta complessivamente a € 1.009.408,56 ed è imputata al Bilancio economico preventivo come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno
2027	BA0940000	298	Prestazioni di psichiatria da privato intra Regione	€ 336.469,52
2028	BA0940000	298	Prestazioni di psichiatria da privato intra Regione	€ 336.469,52
2029	BA0940000	298	Prestazioni di psichiatria da privato intra Regione	€ 336.469,52

5. di stabilire che, nell’ambito della programmazione locale, gli inserimenti nella suddetta struttura in ragione della tipologia dell’utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, nel rispetto dei limiti dei posti programmati, delle indicazioni regionali e del limite di spesa annualmente definito dall’Azienda, sono autorizzati dal dott. Nicola Magnavita, Direttore del UOC Psichiatria 1, individuato quale responsabile dell’accordo;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO AURIGA DI MUSSOLENTE.

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Giovanni Carretta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

i Servizi sociali La Goccia società cooperativa sociale a r.l. (soggetto accreditato) titolare della gestione Centro diurno sito in Mussolente, via delle Statue 32/A, con sede legale a Tezze sul Brenta, via Della Marina n. 3, p. iva 00882110240 n. reg. rea vi-189678, nella persona di Tosetto Francesco in qualità di legale rappresentante pro-tempore, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che "*l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale*";

- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000";*

- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che " *l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente";*

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "*l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende*

ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente";

- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale " *mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*";

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05.09.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico - finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

- il Soggetto Servizi sociali La Goccia società cooperativa sociale a r.l. titolare della gestione dell'Centro Diurno Auriga, sito in Mussolente, via delle Statue 32/A, è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) Centro Diurno salute mentale di n. 20 posti in virtù del decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 304 del 30/05/2024 e di accreditamento come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 07/07/2026;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Nell'Unità di Offerta Centro Diurno salute mentale denominata "Centro Diurno Auriga" sito in Mussolente, via delle Statue n. 32/A, accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della

disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2027 e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.
L'Azienda ULSS 7 si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Controversie
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Carretta

Per i Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a r.l.

Il Rappresentante legale

Tosetto Francesco

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Carretta

Per i Servizi Sociali La Goccia Società Cooperatia Sociale a r.l.

Il Rappresentante legale

Tosetto Francesco

APPENDICE DI SPECIFICA ALL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO AURIGA DI MUSSOLENTE

Art. 1 - Determinazione delle prestazioni

L'Azienda ULSS, in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi del presente accordo, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie semiresidenziali rese dal Soggetto gestore, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con riguardo anche ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, per un numero massimo di 10 ospiti a giornata intera (nel caso di frequenza semi-giornaliera, ai fini del conteggio del numero di ospiti/giorno, si considerano 2 frequenze semi-giornaliere equivalenti a 1 giornaliera intera), come sotto dettagliato:

- tariffa massima/die per modulo di quattro ore: € 32,09
- eventuale pasto laddove esplicitamente definito e funzionale all'interno del PTRP: € 5,70
- tariffa massima aggiuntiva/die per trattamento Alta Intensità 1): € 1,19
- tariffa massima aggiuntiva/die per trattamento Alta Intensità 2) e 3) € 0,96

alle quali va applicata l'IVA.

In caso di assenza fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi le tariffe verranno decurtate del 10%. Oltre il 30 giorni non verrà riconosciuto alcun emolumento.

Art. 2 – Impegni delle parti

L'Ente Affidatario si impegna:

- a rispettare, nell'espletamento dei servizi di cui all'art.1, la normativa nazionale e regionale vigente in materia e le eventuali modifiche che dovessero intervenire in merito nel periodo di validità della presente convenzione, incluse le disposizioni regionali relative ai rapporti educativo - assistenziali;
- a predisporre annualmente il progetto di servizio, indicante le attività previste, gli obiettivi specifici, le modalità di attuazione temporalizzate, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti, gli indicatori di verifica e valutazione dei risultati e i progetti personalizzati per ciascun utente, con la partecipazione e condivisione della famiglia;
- a garantire lo standard personale/utenti, previsto con DGRV n. 1512/2022 e con DGRV n. 1261/2023, nell'apposita Area dedicata alla tipologia di struttura oggetto del presente accordo.
- a garantire l'apertura del servizio per un n. minimo di 240 giorni di apertura annuali; e in particolare per n. 40 ore settimanali articolate in n.5 giorni di apertura (lunedì-venerdì) dalle 8.30 alle 16.30;
- a tenere un registro nominativo delle presenze giornaliere degli utenti e a trasmettere il quadro riassuntivo mensile in allegato alle fatture;
- ad utilizzare gli eventuali volontari presenti, indicati in un elenco da mantenere agli atti, aggiornato annualmente, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 266/91, della L.R. 40/93 e dalla L.R. 24/94 (art.4), garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- a garantire il rispetto del segreto d'ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento Europeo 679/2016);
- a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.SS. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le variazioni di salute dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'Azienda U.L.SS. e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo personale.
L'Azienda U.L.SS. attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e a valutare la portata dell'evento entro un termine di 30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura
In ogni caso al verificarsi dell'evento la Struttura deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.
La Cooperativa si rende disponibile a partecipare alla formazione proposta dall'Azienda ULSS.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Carretta

Per i Servizi Sociali La Goccia Società Cooperatia Sociale a r.l.

Il Rappresentante legale

Tosetto Francesco